



Direzione del Personale e degli Affari Generali

Dirigente: Dott. A. Farenti

Coordinatore: Dott.ssa R. Filidei

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

Responsabile: Dott. A. Sbrana

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prof.: 0020968 / 2015

Data: 04/06/2015

Rep: Decreti rettorali

Num: 717/2015

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 1, *Autonomia delle Università*;
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO:** il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;
- VISTO:** il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 20 maggio 2013, n. 17483, e successive modifiche, e in particolare l'articolo 8 "Borse di studio" e l'articolo 11 "Diritti e doveri dei dottorandi" (comma 5-9);
- CONSIDERATO:** che le borse di studio di dottorato possono essere finalizzate da altri atenei e/o enti pubblici o privati;
- ACCERTATO:** che a garanzia di tale obbligazione è richiesta una fidejussione bancaria la quale comporta oneri ulteriori a carico del finanziatore;
- VISTO:** il decreto ministeriale 4 novembre 2014, n.815 "Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2014" e in particolare la ripartizione del fondo per le borse post lauream per la quale è stato tenuto in considerazione, tra l'altro, il numero di borse derivanti da enti esterni;
- VISTA:** la delibera del Senato accademico n. 73 del 12 febbraio 2008, nella quale è stabilito che nel caso sia conferita una borsa finanziata da soggetti esterni all'Ateneo che siano enti pubblici o soggetti privati, l'importo sarà erogato solo nel caso che sia pervenuto il corrispondente finanziamento;
- VISTO:** l'avviso della Regione Toscana relativo al finanziamento di borse di studio "Pegaso" per dottorati internazionali (anno 2012) sull'Asse IV Capitale Umano del POR - Ob. 2 2007- 13, e in particolare l'articolo 7 che prevede la conclusione dei progetti e il pagamento effettivo delle relative borse di studio entro il 30 novembre 2015;
- CONSIDERATO:** che, a seguito del suddetto avviso, la Regione Toscana ha finanziato 7 borse di studio per ognuno dei 4 progetti vincitori dell'Università di Pisa (Corso di dottorato in *Economia aziendale e management; Informatica; Scienze antichità e archeologia; Scienze della terra*);
- VISTO:** l'avviso della Regione Toscana relativo al finanziamento di borse di studio "Pegaso" per dottorati internazionali in settori di ricerca strategici (anno 2012) sull'Asse IV Capitale Umano del POR - FSE 2007-13, e in particolare l'articolo 7 che prevede la conclusione dei progetti e il pagamento effettivo delle relative borse di studio entro il 30 novembre 2015;
- CONSIDERATO:** che a seguito del suddetto avviso, la Regione Toscana ha finanziato 2 borse di studio per ognuno dei 3 progetti vincitori dell'Università di Pisa (Corso di dottorato in *Fisica; Matematica; Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive*);

py
B
h

- VISTO:** l'avviso della Regione Toscana relativo al finanziamento di borse di studio "Pegaso" per dottorati internazionali (anno 2013) sull'Asse IV Capitale Umano del POR - Ob. 2 2007- 13, e in particolare:
- l'articolo 7, che prevede la conclusione delle due annualità di corso con finanziamento regionale entro il 30 novembre 2015 mentre il pagamento effettivo deve risultare quietanzato entro il 31 dicembre 2015, pena la non riconoscibilità della spesa;
 - l'articolo 16, secondo il quale è possibile, in caso di sospensione del corso, richiedere alla Regione la copertura dei costi della borsa di dottorato se effettivamente pagati entro il 31 dicembre 2015;
- CONSIDERATO:** che, a seguito del suddetto avviso, la Regione Toscana ha finanziato 7 borse di studio per ognuno dei 3 progetti vincitori dell'Università di Pisa (Corso di dottorato in *Economia aziendale e management; Informatica; Scienze antichità e archeologia*);
- VISTO:** l'avviso della Regione Toscana relativo al finanziamento di borse di studio "Pegaso" per dottorati internazionali (anno 2014) sull'Asse C azione C 2.1.3.C del POR FSE 2014/20, e in particolare l'articolo 7 che prevede la conclusione delle attività dei dottorati finanziati entro 36 mesi dall'avvio;
- CONSIDERATO:** che, a seguito del suddetto avviso, la Regione Toscana ha finanziato 22 borse di studio per 4 progetti vincitori dell'Università di Pisa (Corso di dottorato in *Economia aziendale e management; Informatica; Scienze antichità e archeologia; Scienze della terra*);
- VISTE:** le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e l'Università di Pisa successivamente alle graduatorie dei suddetti progetti vincitori, nelle quali sono indicati, oltre alla concessione del finanziamento regionale, i limiti temporali e gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento;
- ACCERTATO:** che, ai sensi del già menzionato articolo 11, comma 9, del regolamento sul dottorato di ricerca, la borsa fruita dal dottorando non viene erogata durante il periodo di interruzione del corso;
- CONSIDERATO:** che per ottenere il riconoscimento del finanziamento delle suddette borse da parte della Regione Toscana è necessario che le relative spese siano state effettivamente pagate entro i termini massimi specificati all'articolo 7 di ciascun avviso regionale;
- TENUTO CONTO:** che la puntuale applicazione del comma 9 sopra indicato potrebbe comportare il superamento del termine massimo previsto dalla Regione Toscana per la rendicontazione delle spese, con il conseguente mancato riconoscimento delle spese stesse e un maggiore onere a carico dell'ateneo;
- VALUTATO:** in via eccezionale e al fine di non incorrere nella situazione suddetta, di erogare la borsa di dottorato, limitatamente ai soli dottorandi beneficiari di finanziamento "Pegaso", anche durante il periodo di interruzione del corso;
- VALUTATO:** inoltre, di acquisire, da parte del dottorando, una dichiarazione di impegno a restituire le mensilità godute nel periodo di interruzione qualora non riattivi il corso al termine del periodo concessogli;
- RITENUTO:** di acquisire il parere del Consiglio di amministrazione in merito all'applicazione in deroga del suddetto comma 9;
- RITENUTO:** altresì, di prevedere la possibilità di non richiedere la fideiussione a garanzia del finanziamento delle borse quando vi siano valide motivazioni che consentono di derogare alla richiesta della predetta garanzia del debito;
- VISTO:** la delibera del 13 maggio 2015, n. 126 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta deroga del comma 9 dell'articolo 11 e all'integrazione dell'articolo 8;
- VISTA:** la delibera del 20 maggio 2015, n. 92 con la quale il Senato Accademico, ha approvato le modifiche al testo del regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca sopracitate;

DECRETA

Articolo 1

E' emanata la modifica al *Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca*, emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2013, n. 17483 e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportato:

- all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
12. Le borse di studio finanziate da soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio d'Amministrazione può derogare a tale obbligo anche in riferimento alla natura pubblica del soggetto o delle sue funzioni nonché al carattere di liberalità del finanziamento.

Articolo 2

E' disposta la deroga del comma 9 dell'articolo 11, consentendo, limitatamente ai soli dottorandi beneficiari di borse "Pegaso", l'erogazione della borsa anche nel periodo di interruzione del corso, con recupero delle somme anticipate nel caso che il dottorando non riattivi il corso al termine del periodo di interruzione concessogli.

Articolo 3

La modifica di cui all'articolo 1 e la deroga di cui all'articolo 2, entrano in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto che è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

